

Legge regionale 7 aprile 1995, n. 18.

Modifica della denominazione della "APT n. 1 Cortina, Agordino, Val Zoldana, Val Boite, Comelico e Sappada".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. La denominazione dell'Azienda di promozione turistica n. 1 di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 32 è modificata in "APT n. 1 Dolomiti: Cortina, Agordino, Val Zoldana, Val Boite, Cadore, Comelico e Sappada".

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 18.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 febbraio 1995, dove ha acquisito il n. 541 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tesserin e Trento;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 20 febbraio 1995;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 marzo 1995, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 marzo 1995, n. 2916;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 marzo 1995, prot n. 1836/21415, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il Turismo.
